



Allegati N. _____

N. _____

Spedita _____

COMUNE DI SARNO
(PROVINCIA DI SALERNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

86**16/05/2013**

Oggetto: Regolamento per la Pubblicità e la Trasparenza della Situazione Patrimoniale dei Titolari di Cariche Pubbliche Elettive e di Governo (Legge n.441/1982 e s.m.i)". Approvazione Schema.

L'anno duemilatredici, il giorno sedici, del mese di maggio, alle ore 17,45 in Sarno e nella sede Comunale.

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

PRESIDENTE - Sindaco avv. Amilcare Mancusi

ASSESSORI :

	Presenti	Assenti
Squillante Francesco	X	
Robustelli Michele	X	
Odierna Sebastiano	X	
Annunziata Alfonso	X	
Mandola Alfredo	X	
D'Angelo Antonio	X	
De Vivo Reziero	X	
Millone Carmine	X	
Musco Valerio		X

Assiste alla seduta il Segretario Generale dr. Raffaele Iervolino

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, acquisita al prot. N.102 dell'Ufficio Gabinetto in data 16/05/13 che e' parte integrante della presente deliberazione.

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Circolare del Ministero degli Interni n. 17102 in data 7 Giugno 1990;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. L.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. N102 Uff. Gab. del 16/05/13 di pari oggetto;
- Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 dai competenti Dirigenti dell'Ente: per quanto attiene la fattibilità e regolarità tecnica dal ,Responsabile del Servizio interessato e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;.

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI FAR PROPRIA ed APPROVARE** la succitata ed allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;
- **DICHIARARE** la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. lgs. N. 267 del 18/08/2000.



CITTA' DI SARNO

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE

DEL SERVIZIO ANTICORRUZIONE: *Dott. Raffaele Iervolino*

OGGETTO: "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo" (*Legge n. 441/1982 e s.m.i.*). Approvazione Schema.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività;
- la trasparenza è uno strumento essenziale, sia per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, che per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità;
- le disposizioni contenute nella Legge 5 luglio 1982, n. 441, avente ad oggetto: "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti", dovevano essere applicate, oltre che ai membri del Parlamento Italiano, a quelli del Governo, ai consiglieri regionali e provinciali, anche ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;
- a seguito della emanazione del D.L. n. 174 del 10 dicembre 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, è stato introdotto, nel D. Lgs. n. 267/2000, l'art. 41 bis, il quale aveva previsto che anche gli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti erano tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo;

ATTESO che l'articolo 4, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, testualmente dispone: "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare";

Quino

SOTTOLINEATO che la competenza relativa all'approvazione di detto Regolamento appartiene al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO che, sulla scorta della sopracitata normativa, con nota, prot. n. 2262 del 1° febbraio 2013, il Segretario Generale pro - tempore, dott. Raffaele Iervolino, aveva provveduto a trasmettere al sig. Sindaco, oltre che lo schema di Regolamento sui Controlli Interni, anche lo schema di "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo";

DATO ATTO che il sig. Sindaco, con nota apposta a margine della su citata nota, prot. n. 2262/2013, pur condividendo entrambi gli schemi di Regolamento, aveva, però, proposto alcuni, validi suggerimenti, relativamente allo schema di Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale degli amministratori;

CONSIDERATO che, successivamente, alla stesura del predetto schema di Regolamento, è stato, però, emanato il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale, tra l'altro, oltre ad abrogare il richiamato art. 41 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2013, n. 213, ha anche attribuito un ruolo centrale alla concezione di "Trasparenza Amministrativa", ritenendo che essa sia lo strumento per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per favorire il rispetto del principio di legalità, che rientra nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 della Costituzione;

RILEVATO che l'art. 1, comma 1, della succitata, ultima, norma, definisce, infatti, la trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti "l'organizzazione e l'attività" delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

RILEVATO, altresì, che il legislatore, con la suddetta normativa, ha introdotto la nozione di "accesso civico", intendendo con esso il diritto di tutti i cittadini ad ottenere le informazioni che debbono essere pubblicate sul sito dell'Ente, diritto che può essere esercitato in modo assai ampio, senza obblighi di motivazione e in modo gratuito;

DATO ATTO che le dichiarazioni, rese dagli Amministratori, dovranno essere pubblicate, ai fini della trasparenza, sul sito web istituzionale di questo Ente, nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, in apposita sottosezione denominata "Organizzazione -



Organi di indirizzo politico amministrativo", nel rispetto della struttura delle informazioni di cui all'allegato D. Lgs. n. 33/2013;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, direttamente applicabile agli Enti Locali, che prevede l'obbligo di pubblicità e trasparenza dei dati reddituali e della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico;

RAVVISATA la necessità, in attuazione delle norme soprarichiamate e dei principi che regolano la trasparenza, di doversi dotare di apposito Regolamento, da approvarsi dal Consiglio Comunale, al fine di dare attuazione al suddetto disposto normativo, regolamentando nel dettaglio tale adempimento e disciplinando, in particolare:

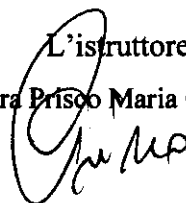
- il suo ambito di applicazione;
- gli obblighi per gli Amministratori;
- la raccolta, tenuta e pubblicità dei dati;

EVIDENZIATO che, in virtù della emanazione del sopra citato D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il quale ha provveduto ad abrogare l'art. 41 bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ad integrare e modificare la Legge n. 441/1982, si è reso necessario procedere ad una "rivisitazione" dello schema di Regolamento in discorso, già predisposto e trasmesso al Sindaco in data 1° febbraio 2013, con nota prot. n. 2262;

VISTO il nuovo schema di "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo", predisposto, definitivamente, dal Segretario Generale p.t., con la collaborazione della sottoscritta, sig.ra Prisco, Schema che, unitamente ai suoi tre modelli di dichiarazioni, viene allegato alla presente proposta, **sotto la lett. A);**

TANTO PREMESSO e ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione dello Schema di "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo", si ritiene dover proporre alla Giunta Comunale, l'approvazione del presente provvedimento, quale proposta da sottoporre, poi, alla successiva e definitiva approvazione del Consiglio Comunale.

L'istruttore
Sig.ra Prisco Maria Giuliana



IL SEGRETARIO GENERALE,
nella qualità di
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANTICORRUZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Avendola condivisa e fatta propria "in toto"

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come richiamata dal D. Lgs. n. 33/2013;
- Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del suddetto D. Lgs. n. 267/200, il presente provvedimento non riporta il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa, trattandosi di atto di natura regolamentare;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui abbiassi per ripetuto e trascritto.

- **APPROVARE** lo Schema di "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo", composto da n. 10 articoli e n. 3 modelli di dichiarazioni, nel testo allegato al presente atto, **sotto la lettera A)**, per costituirne parte integrante e sostanziale, quale, preliminare proposta alla Giunta Comunale, al fine di dare immediata certezza di comportamenti in merito, da parte di questo Ente, fatti, comunque, salvi i provvedimenti di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.
- **CONFERIRE MANDATO** al Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale, di trasmetterne copia alla Presidenza del Consiglio Comunale, per l'attivazione dell'iter procedurale di definitiva approvazione da parte dell'Organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo, nonché di formulare, apposita, conseguente, proposta di delibera consiliare da sottoporre alla approvazione del Civico Consesso.



- **CONFERIRE, altresì, MANDATO** al predetto Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale di dare la massima diffusione al Regolamento, già in seguito alla sua avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale, provvedendo anche a trasmetterne copia alla Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo, per opportuna conoscenza, fermi restando i successivi obblighi derivanti dalla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- **DICHIARARE** la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ANTICORRUZIONE
dott. Raffaele Iervolino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ANTICORRUZIONE
dott. Raffaele Iervolino





CITTA' DI SARNO

Provincia di Salerno

[Handwritten signature]

Regolamento

**per la pubblicità e la trasparenza della
situazione patrimoniale dei titolari di
cariche pubbliche elettive e di governo
del Comune di Sarno**

<Adottato ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, come richiamata, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33>.

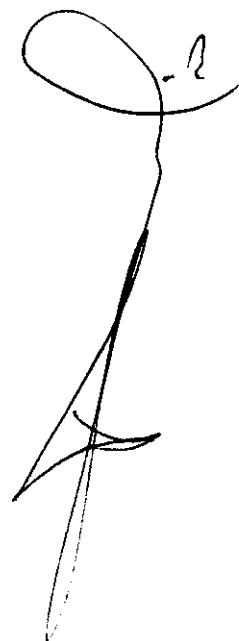
Approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta Comunale, n. ____ del ____ 2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio Comunale, n. ____ del ____ 2013.

[Handwritten signature]

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

INDICE

<i>Art. 1 - Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Obblighi per gli amministratori</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 - Aggiornamento delle dichiarazioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 - Dichiarazione successiva alla cessazione dalla carica</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 - Moduli delle dichiarazioni</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 6 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 - Diritto di accesso</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 8 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 - Norme transitorie e finali</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 10 - Entrata in vigore</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Allegati - Modello A)</i>	<i>pag. 8</i>
<i>- Modello B)</i>	<i>pag. 12</i>
<i>- Modello C)</i>	<i>pag. 14</i>

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a large '2', is written vertically on the right side of the page, overlapping the page numbers of the index.A handwritten signature, likely of the author or approver, is located at the bottom right of the page.

Art. 1

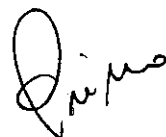
Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come richiamata, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 2) Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale.
- 3) Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta Comunale.
- 4) Ai fini del presente Regolamento, i titolari delle suddette cariche pubbliche elettive e i titolari delle suddette cariche di governo sono denominati "Amministratori".
- 5) Il Responsabile p.t. del Servizio Affari Generali e Personale cura la consegna a tutti gli Amministratori di copia del presente Regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina o dalla data di surroga.
- 6) In sede di prima applicazione, copia del presente Regolamento è consegnata a tutti gli Amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2

Obblighi per gli Amministratori

- 1) Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla accettazione della nomina, o dalla data di surroga, i Consiglieri Comunali, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e gli Assessori sono tenuti a depositare, presso gli Uffici elencati al successivo art. 8, una **dichiarazione**, da rendersi su modello conforme a quello approvato in allegato, concernente:
 - a) i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
 - b) i diritti reali su beni immobili posseduti;
 - c) i diritti reali su beni mobili registrati posseduti;
 - d) le azioni di società;
 - e) le quote di partecipazioni a società;
 - f) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.
- 2) La suddetta dichiarazione, da rendersi, sia annualmente che ogni qual volta si verifichino variazioni dei dati di cui al precedente comma 1), nonché entro tre mesi dalla fine del mandato amministrativo, dovrà essere completata con l'apposizione della formula: **"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"** e deve essere pubblicata sul sito web istituzionale del Comune e all'Albo on line.
- 3) L'adempimento di cui al comma 1) deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni



successivi a quello della scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

- 4) La dichiarazione di cui al comma 1) concerne anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, nonché degli altri soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, se gli stessi vi consentono. Ove i soggetti innanzi individuati non diano il loro consenso, gli Amministratori dovranno presentare apposita dichiarazione in merito.
- 5) Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi che contenga l'importo del reddito complessivo percepito nell'anno di competenza;
 - b) una dichiarazione separata concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito di riferimento o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: **"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"**, seguita dalla data e dalla firma. A tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18.11.1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
La dichiarazione di cui al presente comma deve essere presentata solo dai titolari di cariche elettive, risultati essere tali dal relativo Verbale di proclamazione degli eletti, redatto da parte degli Organismi a ciò preposti.
- 6) Le dichiarazioni dovranno essere rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo unico delle disposizioni relative alla documentazione amministrativa, secondo gli schemi allegati al presente Regolamento e devono essere corredate dalla copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Art. 3

Aggiornamento delle dichiarazioni

- 1) Entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare copia della dichiarazione dei redditi e una dichiarazione concernente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale, dichiarata ai sensi del comma 1) del precedente articolo 2, intervenute nell'anno precedente.



- 2) Anche a tale adempimento annuale si applica il disposto di cui al comma 4) del precedente articolo 2.

Art. 4

Dichiarazione successiva alla cessazione dalla carica

- 1) Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti, di cui al precedente art. 1, del presente Regolamento, sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al comma 1) del precedente articolo 2, intervenute dopo l'ultima attestazione.
- 2) Entro un mese, successivo alla scadenza del relativo termine, di cui al precedente comma 1), i predetti sono tenuti a presentare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
- 3) Anche a tale adempimento si applica il disposto di cui al comma 4) del precedente articolo 2.

Art. 5

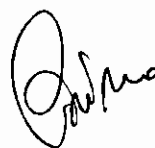
Moduli delle dichiarazioni

- 1) Le dichiarazioni vengono effettuate sui moduli predisposti dall'Ufficio di Segreteria Generale, secondo i modelli di dichiarazioni A), B), C), allegati, che formano parte integrante del presente Regolamento ed in deposito presso gli Uffici elencati nell'art. 8.

Art. 6

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

- 1) Il Responsabile p. t. del Servizio Affari Generali e Personale, incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente Regolamento, in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi, riportati, in particolare, nei precedenti artt. 2, 3 e 4 comunica, al Segretario Generale, l'elenco delle eventuali inadempienze.
- 2) Il Segretario Generale, avvalendosi della struttura di supporto (Ufficio Controllo di Gestione), già prevista nel Regolamento sui Controlli interni, invita l'Amministratore a presentare la dichiarazione, nonché la documentazione ad essa allegata, e/o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. La stessa comunicazione è inviata, per conoscenza, al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
- 3) Nel caso in cui l'Amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione, unitamente alla documentazione e/o a integrare/correggere la dichiarazione già



presentata, il Segretario Generale provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale.

- 4) Nel caso in cui l'Amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione e/o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo Organo Collegiale, dandone, altresì, pubblica notizia mediante l'inserimento nell'apposita Sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune, a cura della U.O.C. U.R.P.

Art. 7

Diritto di accesso

Tutti i cittadini del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste, in particolare, nell'articolo 2, 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 8.

Art. 8

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

- 1) Il Responsabile p.t. Affari Generali e Personale cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento.
- 2) Le dichiarazioni degli Amministratori e gli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni devono essere acquisite al Protocollo Generale del Comune.
- 3) Le suddette dichiarazioni iniziali, annuali e finali sono richieste e depositate, rispettivamente:
 - a) presso l'Ufficio Gabinetto del Sindaco, per quanto riguarda il Sindaco e gli Assessori;
 - b) presso la U.O.C. Presidenza del Consiglio Comunale, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali, nonché i nominati e i designati dal Consiglio Comunale.

Le suddette Unità Operative agiranno in attività di Staff con la Segreteria Generale.

- 4) Il Servizio Affari Generali e Personale, mediante la U.O.C. URP, provvede a pubblicare, sul sito istituzionale del Comune, all'interno della sezione denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito", che sarà direttamente accessibile da chiunque, nonché all'Albo on line, le dichiarazioni presentate da ciascun Amministratore, nonché quelle relative agli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni.
- 5) Altra copia di tutta la documentazione presentata dagli Amministratori è, inoltre, depositata, anno per anno, per la conservazione, in apposito fascicolo, presso la U.O.C. U.R.P., ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.



Art. 9

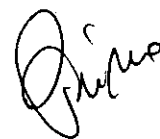
Norme transitorie e finali

- 1) In sede di prima applicazione, ovvero entro 45 giorni dalla definitiva entrata in vigore del presente Regolamento, gli Amministratori in carica devono provvedere agli adempimenti indicati nel predetto art. 2.
- 2) Il Consiglio Comunale, con l'approvazione del presente Regolamento, autorizza i Responsabili degli Uffici, che dovranno dare esecuzione al Regolamento stesso, ad apportare, eventuali, irrilevanti, modifiche, ai modelli di dichiarazioni A), B), C) (richiamati all'art. 5 ed allegati al presente Regolamento), che, nel tempo, si dovessero rendere necessarie.

Art. 10

Entrata in vigore

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché alla Legge 5 luglio 1982, n. 441.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della definitiva Deliberazione Consiliare di approvazione e dovrà essere trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo, da parte del Responsabile p.t. Affari Generali e Personale.





COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

MODELLI DI DICHIARAZIONI

allegati al Regolamento

**per la pubblicità e la trasparenza della
situazione patrimoniale dei titolari di
cariche pubbliche elettive e di governo**

<Adottato ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, come richiamata, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33>.

**COMUNE DI SARNO***Provincia di Salerno***MODELLO A)**

Prot. n.

Sarno,

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome	Codice fiscale	Luogo e data di nascita
Nella sua qualità di: ☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Consigliere ☐ Assessore	Residente a Via	
Dichiarazione: ☐ Propria ☐ Coniuge non separato consenziente ☐ Figlio/a convivente consenziente ☐ Parenti di II grado (*)	Cognome	Nome

(*) da indicarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

DICHIARA,

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta Comunale, n. ____ del ____ 2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio Comunale, n. ____ del ____ 2013, di possedere quanto di seguito elencato:

☐ di essere proprietario dei seguenti beni immobili:

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)				
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo				
Natura dei diritto (1)	Descrizione dell'immobile (2)	Ubicazione (3)	Dati identificativi e classamento (4)	Annotazioni (5)

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, ecc.;

(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso indicare la categoria catastale;

(3) Specificare l'indirizzo, il Comune e la Provincia;

(4) Indicare i dati catastali; inoltre, per i terreni, indicare la qualità/classe e i mq di superficie; per i fabbricati, specificare anche la consistenza in vani;

(5) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita della proprietà.



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

☐ di essere proprietario dei seguenti beni mobili:

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI			
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo			
Tipologia	Cv fiscali	Anno di immatricolazione	Annotazioni (1)
Autovetture/motoveicoli (marca e tipo):			
.....			
.....			
.....			
.....			
Aeromobili (marca e tipo):			
.....			
.....			
.....			
Imbarcazioni da diporto (marca e tipo):			
.....			
.....			

(1) In caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita di proprietà

☐ di possedere le seguenti partecipazioni in società:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ			
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo			
Società (denominazione e sede)	Numero azioni o quote possedute		Annotazioni
	N.	%	
1			
2			
3			
4			
5			

Di Mo



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

☐ di esercitare le funzioni di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti società:

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ		
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo		
Società (denominazione e sede)	Natura dell'incarico	Annotazioni
1		
2		
3		
4		
5		

REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Si fa riferimento alla copia della dichiarazione dei redditi allegata

Annotazioni ed eventuali attestazioni:

.....

.....

.....

Inoltre, il sottoscritto dichiara:

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"

In fede

Il dichiarante

Sarno, li _____

Firma, per consenso, del coniuge non separato o del/della figlio/a convivente maggiorenne:

Sarno, li _____ firma _____

Si Allega:

- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno
- copia di un documento di identità in corso di validità

**COMUNE DI SARNO***Provincia di Salerno***MODELLO B)**

Prot. n.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome	Codice fiscale	Luogo e data di nascita
Nella sua qualità di: ☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Consigliere ☐ Assessore (*)	Residente a Via	

(*) in quanto nominato dal Sindaco tra i Consiglieri proclamati eletti.

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA,

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta Comunale, n. ____ del ____ 2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di Consiglio Comunale, n. ____ del ____ 2013,



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

- ☐ che le spese elettorali sostenute ed i contributi e servizi ricevuti per la propria campagna elettorale sono stati i seguenti:

Spese elettorali sostenute

- a) spese per materiali e mezzi di propaganda €.....
b) spese per la distribuzione e diffusione del materiale (*) €.....
c) spese per manifestazioni di propaganda €.....
d) spese per presentazione liste elettorali €.....
e) spese per il personale utilizzato e per prestazioni €.....

TOTALE

€.....

(*) Compresa l'acquisizione di spazi su giornali, radio, televisioni private e nei cinema e teatri

Contributi e servizi ricevuti

- a) erogazioni del candidato €.....
b) contributi da terzi €.....
c) servizi da terzi €.....
d) debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la propaganda elettorale alla data di presentazione del rendiconto €.....

TOTALE

€.....

TOTALE GENERALE

€.....

- ☐ di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito di riferimento o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

Inoltre, il sottoscritto dichiara

"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"

Sarno, li _____

In fede

Il dichiarante

Si allega copia di un documento di Identità, in corso di validità.

Pino



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

Sarno,

Prot. n.

COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON SEPARATO, DEI FIGLI CONVIVENTI E DEI PARENTI DI II GRADO, NON CONSENZIENTI.

Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome	Codice fiscale	Luogo e data di nascita
Nella sua qualità di: ☐ Coniuge ☐ Figlio/a ☐ Parenti di II grado (*) del sig.		 ☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Consigliere ☐ Assessore

(*) da indicarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, così come sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

DICHIARA,

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata ed integrata dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, da ultimo, dell'art. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di G.C., n. ____ del ____ 2013 e, successivamente, con definitiva Deliberazione di C.C., n. ____ del ____ 2013, di non essere consenziente a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, di cui all'oggetto.

Sarno, li _____

In fede

Il dichiarante

PROSPETTO PARENTI FINO AL IV GRADO

GRADI	Parenti in linea retta	Parenti in linea collaterale
I	- Genitori - Figli	_____
II	- Nonni - Nipoti (<i>figli dei figli</i>)	- Fratelli e sorelle
III	- Bisnonni - Bisnipoti (<i>figli dei nipoti da parte dei figli</i>)	- Zii (<i>fratelli e sorelle dei genitori</i>) - Nipoti (<i>figli di fratelli e sorelle</i>)
IV	_____	- Cugini - Pronipoti (<i>figli di nipoti da parte di fratelli e sorelle</i>) - Prozii (<i>fratelli e sorelle dei nonni</i>)

In base agli artt. 74,75 e seguenti del Codice Civile si precisa che:

- *la parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità;*
- *l'affinità è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge.*

Si precisa inoltre che i coniugi (legati da rapporto di coniugio, ossia di matrimonio), non sono né parenti né affini.

Amico

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Capo I - Principi generali

Art. 1. Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4. Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da

disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 5. Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Art. 6. Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto

dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7. Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di

trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 11. Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo

svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;

- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri

dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19. Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione

sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25. Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 28. Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

- a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 34. Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
- b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi

del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43. Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di

trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 44. Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45. Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 46. Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47. Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 48. Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

- a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
- b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art. 49. Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50. Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 51. Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52. Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

- 1) al numero 2), dopo le parole: «*ai Ministri,*» sono inserite le seguenti: «*ai Vice Ministri,*»;
- 2) al numero 3), dopo le parole: «*ai consiglieri regionali*» sono inserite le seguenti: «*e ai componenti della giunta regionale*»;
- 3) al numero 4), dopo le parole: «*ai consiglieri provinciali*» sono inserite le seguenti: «*e ai componenti della giunta provinciale*»;
- 4) al numero 5), le parole: «*ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «*del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono*» sono sostituite dalle seguenti: «*del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono*».

2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «*ed alla pubblicazione*» sono soppresse.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «*Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «*accesso*» sono inserite le seguenti: «*e trasparenza amministrativa*»;
- b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «*amministrativi*» sono inserite le seguenti: «*e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa*»;
- c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «*documenti amministrativi*» sono inserite le seguenti: «*, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza*»;
- d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «*l'esibizione*» sono inserite le seguenti: «*e, ove previsto, la pubblicazione*»;
- e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «*amministrativi*» sono inserite le seguenti: «*e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa*».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53. Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
- c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
- s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Allegato A. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2
	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,	art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)
Consulenti e collaboratori		art. 15, c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2
		art. 41, c. 2, 3

	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)
Bandi di concorso		art. 19
	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Relazione sulla Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3
	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3
Enti controllati	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)
	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23
Controlli sulle imprese		art. 25
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1
	Atti di concessione	art. 26, c. 2 art. 27
	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1
Bilanci	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30
	Canoni di locazione o affitto	art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1

	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)
	Liste di attesa	art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36
Opere pubbliche		art. 38
Pianificazione e governo del territorio		art. 39
Informazioni ambientali		art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.



SISTEMA24 PA

Legge 5 luglio 1982, n. 441

Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1982, n. 194

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Preambolo

[Preambolo]

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

[Ambito di applicazione delle disposizioni]

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;**
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato; (3)**
- 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale; (4)**
- 4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale; (5)**

5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; (1) (6)

5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. (2)

(1) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 26, L. 27.12.1985, n. 816.

(2) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 14, L. 06. 07. 2012, n. 96, G.U. 09.07.2012, n. 158, con decorrenza dal 24.07.2012.

(3) Le parole "ai Vice Ministri," del presente numero sono state inserite dall'art. 52 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 con decorrenza dal 20.04.2013.

(4) Le parole "e ai componenti della giunta regionale" del presente numero sono state inserite dall'art. 52 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 con decorrenza dal 20.04.2013.

(5) Le parole "e ai componenti della giunta provinciale" del presente numero sono state inserite dall'art. 52 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 con decorrenza dal 20.04.2013.

(6) Le parole "ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;" del presente numero sono state così sostituite dall'art. 52 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 con decorrenza dal 20.04.2013.

Articolo 2

[Atti da depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza]

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte,

con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. (1)

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

(1) Le parole "del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono" del presente comma sono state così sostituite dall'art. 52 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 con decorrenza dal 20.04.2013.

Articolo 3

[Deposito dell'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi]

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

Articolo 4

[Deposito della dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione]

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Articolo 5

[Schema di modulo per le dichiarazioni patrimoniali]

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Articolo 6

[Termine per gli adempimenti]

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

Articolo 7

[Caso di inadempienza degli obblighi]

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

Articolo 8

[Diritti dei cittadini]

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Articolo 11

[Ambito di applicazione degli articoli da 2 a 9 e pubblicazione]

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli. (1)

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

(1) Le parole "3), 4), 5) e 5-bis)" di cui al presente comma hanno così sostituito le previgenti "3, 4 e 5", in virtù dell'art. 14, L. 06. 07. 2012, n. 96, G.U. 09.07.2012, n. 158, con decorrenza dal 24.07.2012.

Articolo 12

[Ambito di applicazione con modifiche delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7]

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo

superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Articolo 13

[Trasmissione delle dichiarazioni e degli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6]

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Articolo 14

[Modalità della diffida di cui all'articolo 7]

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente

dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Articolo 15

[Leggi della regione emanate per i soggetti indicati nell'articolo 12]

Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

Articolo 16

[Copertura dell'onere finanziario]

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
avv. Amicare Mancusi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Iervolino

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che il provvedimento di cui alla presente deliberazione, con separata decisione, è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. Lo stesso viene assegnato a Segreteria G. Le. Resp. Sen. Antonio Responsabile del Servizio competente, per le procedure attuative di competenza.

16 MAG 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaele Iervolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000)

Su conforme attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12 2 MAG 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Sarno, li 12 2 MAG 2013

IL MESSO COM.LE

IL SEGRETARIO GEN.LE

Dr. Raffaele Iervolino

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ al giorno _____ e contro di essa _____ sono stati presentati reclami.

Sarno, li _____

IL MESSO COM.LE

IL SEGRETARIO GEN.LE

Dr. Raffaele Iervolino

UFFICIO DI SEGRETERIA

Si attesta che, in data odierna, copia della presente deliberazione è stata trasmessa all' Ufficio Territoriale del Governo di Salerno con nota prot. n. _____ poiché relativa ad acquisti, alienazioni, appalti, ed in generale a contratti, ai sensi dell'art. 135, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000

Sarno, li _____

IL RESPONSABILE U.O.C. SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità necessario od eventuale, non essendone stata fatta richiesta scritta e motivata, nei primi dieci giorni di pubblicazione, da _____, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. N. 267/2000.

Si dispone di darne, pertanto, comunicazione al Responsabile per le procedure attuative di competenza.

Il, _____

IL RESPONSABILE U.O.C. SEGRETERIA

RICHIESTA CONTROLLO

(Art. 127 e 135 D.L.gs. 267/2000)

Con nota prot. n. _____ del _____, acquisita al protocollo generale dell'Ente, in data _____ prot. n. _____ su _____ richiesta di _____, la presente deliberazione è stata inviata a _____ per _____

Il, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Raffaele Iervolino

ESITO CONTROLLO

Il Difensore Civico, nell'esercizio del controllo, ha rilevato _____ ed in data _____ con nota prot. n. _____, ha invitato _____, ad eliminare i vizi riscontrati. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, _____, ha confermato la deliberazione nella seduta del _____, atto n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Raffaele Iervolino

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

- Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa procedura attuativa.

Il, _____

IL RESPONSABILE